

## Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

### (A.G. 226)

#### L'intervento in audizione presso la Commissione 8a del Senato di Federazione ANIE

\*\*\*

Si porta oggi il contributo dei Settori Industriali della Elettrotecnica e dell'Elettronica nazionale (rappresentata da Federazione ANIE), seconda industria manifatturiera in Europa (con oltre 1.100 imprese aderenti rappresenta un comparto che ha fatturato complessivamente oltre 103 miliardi nel 2023).

A seguito di questo intervento invieremo una memoria contenente il dettaglio delle modifiche suggerite allo schema di decreto correttivo, che già in ogni caso contiene una serie di spunti del tutto condivisi, per questo vorrei sfruttare lo spazio concessomi per contestualizzare le proposte emendative e per meglio esplicitarne la natura.

Partiamo da una considerazione, le imprese della Federazione rappresentano i player principali nel mercato dei settori speciali, mercato del tutto peculiare tanto da essere disciplinato da una specifica direttiva comunitaria (2014/25/UE).

Non solo, la Federazione rappresenta altresì il comparto delle imprese di un settore altrettanto peculiare quale quello di servizi di vigilanza e dei servizi fiduciari.

Perché si fa riferimento ai settori speciali? Perché rispetto al mercato dei settori ordinari, in questi ultimi il rapporto tra operatori economici e committenza non è quello di parti contrapposte ma di veri e propri *partners* che sviluppano, nel rispetto delle regole di gara, soluzioni avanzate e innovative per la migliore erogazione dei servizi.

Proprio per tale ragione le proposte emendative che troverete nella memoria elaborata sono frutto di un lavoro di sintesi e rappresentano le richieste dell'intero comparto, non essendo limitate alle sole istanze degli operatori economici ma essendo appunto condivise con la committenza di riferimento (Enel, Eni, Terna, Trenitalia, Poste Italiane, Acea).

Questa riteniamo sia una chiave di lettura importante per la comprensione degli spunti di riflessione e dei suggerimenti che troverete nella memoria che si compone da un lato di proposte mirate a **valorizzare e riconoscere le peculiarità proprie degli appalti aggiudicati nei settori speciali**, dall'altro suggerimenti volti al **superamento di alcune criticità riscontrate nel ricorso ad alcuni istituti** o di chiarimenti nella **formulazione di alcune discipline volti a garantire un'applicazione uniforme** delle stesse.

### ***I Settori speciali***

Con riferimento alla disciplina di settore speciale il Codice del 2023, attraverso un importante lavoro di razionalizzazione del quadro normativo, ha dedicato un autonomo libro (il libro III) alla disciplina di settore individuando in modo dettagliato la disciplina di parte generale applicabile in questo comparto, ciò con l'obiettivo di conferire alla stessa la flessibilità necessaria per il suo corretto funzionamento.

La scelta è del tutto condivisa dalla Federazione in quanto si ritiene opportuno da un lato riconoscere adeguata flessibilità nelle procedure di affidamento e dall'altro – specialmente con riguardo ad istituti di natura trasversale – operare un richiamo equilibrato e non eccessivo alla disciplina di parte generale per rendere laddove possibile omogenea la normativa senza tuttavia appiattire eccessivamente le due discipline.

Questo riteniamo consentirà di portare a terra gli ambiziosi investimenti pianificati dalla committenza di riferimento in tempi congrui e – nel caso di affidamenti PNRR – entro le tempistiche previste e condivise con l'Unione europea.

Per tale ragione si apprezza tanto l'apertura prevista nello schema di decreto Correttivo circa la possibilità di utilizzare specifici indici di rilevazione delle variazioni di prezzo (ulteriori rispetto a quelli ISTAT) per l'applicazione del meccanismo di revisione prezzi di cui all'articolo 60, quanto la scelta di prevedere anche in questi settori l'applicazione della disciplina ordinaria in materia di Garanzie definitive e Anticipazione del prezzo.

Non può tuttavia non segnalarsi che nonostante i notevoli passi in avanti operati con il Codice del 2023, **permangono alcune criticità circa la garanzia della necessaria flessibilità in questi settori.**

Più precisamente lo schema di decreto correttivo in alcuni passaggi sembra compiere un passo indietro rispetto all'originario testo del codice. Ci si riferisce all'introduzione di **ulteriori richiami alla disciplina di parte generale, forse eccessivi**. Si diceva di condividere la scelta di prevedere l'applicazione delle norme in tema di **anticipazione del prezzo e garanzie definitive** ma si ritiene che in altre materie (**collaudo, garanzie provvisorie**) sia opportuno lasciare libertà alle stazioni appaltanti che **conoscono in modo dettagliato il mercato di riferimento.**

Non solo, sempre con l'obiettivo di garantire la massima flessibilità, riteniamo necessario intervenire su alcune materie che ad oggi sono disciplinate in modo uniforme nei settori ordinari e nei settori speciali, a titolo meramente esemplificativo riteniamo necessario un intervento in materia di **accesso agli atti**. Questa disciplina, **se applicata nell'ambito dei settori speciali**, caratterizzati da una limitata concorrenzialità, **rischia di determinare un massiccio ricorso all' "omissis" nelle offerte presentate, con conseguente aumento del contenzioso.**

Si conclude rilevando la necessità di chiarire alcuni passaggi normativi ed integrare il testo con l'obiettivo di semplificare e garantire la massima efficienza nelle procedure di approvvigionamento anche al fine di prevenire l'insorgere di possibili contenziosi.

Rinviamo quindi rinviamo alla memoria elaborata per una complessiva analisi delle modifiche proposte e vorremmo segnalare due discipline di indubbia rilevanza nel panorama della contrattualistica pubblica per le quali siamo a suggerire alcune modifiche o integrazioni:

- **Criteri di aggiudicazione** – sul punto la richiesta della Federazione è quella di valorizzare l'elemento tecnologico delle offerte – sarebbe opportuno tornare alla disciplina di cui al Codice del 2016 nella quale si prevedeva – nel caso di ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa – di conferire alla componente economica dell'offerta un valore non superiore al 30%.
- **Subappalto** – sul punto si apprezzano gli sforzi posti in essere dal legislatore in materia ma permangono a nostro avviso alcune criticità connesse al fatto che la disciplina dell'istituto è pensata e scritta per essere agevolmente applicata nell'ambito di un contratto di lavori o di servizi.



FEDERAZIONE NAZIONALE  
IMPRESE ELETTROTECNICHE  
ED ELETTRONICHE



CONFINDUSTRIA

A ciò consegue che quando lo strumento viene utilizzato nell'ambito di un contratto di forniture, le zone grigie circa l'individuazione e qualificazione di subappalto, subforniture o mere forniture genera sovente controversie e contenzioso. Per tale ragione nella posizione che condivideremo abbiamo inserito alcune proposte di integrazione all'art. 119 che riteniamo possano rendere la disciplina dell'istituto più facilmente applicabile a tutte le tipologie di contratto (Lavori, Servizi, Forniture).